

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1989

Modifiche alla legge 25 maggio 1981, n. 307, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972»

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 25 maggio 1981, n. 307, di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972, ha istituito, presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, un registro generale dei testamenti, prevedendo un sistema di pubblicità degli atti di ultima volontà sul territorio nazionale e tra gli Stati aderenti alla convenzione.

Il regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, è entrato in vigore il giorno 8 febbraio 1985. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, l'entrata in funzione dell'intero sistema risultava tuttavia subordinata all'approvazione del modello di scheda,

da trattare con lettore ottico, per le iscrizioni al registro generale dei testamenti. Detta scheda è stata approvata con decreti ministeriali 29 marzo e 5 maggio 1988.

Con tali provvedimenti, in relazione alle esigenze organizzative del sistema informatizzato, complesso anche per la notevole mole dei dati da acquisire, venne procrastinata al 1° marzo 1989 la decorrenza degli obblighi di certificazione previsti dalla legge. Con successivo provvedimento del 27 giugno 1988, sempre in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, vennero fissati al 1° gennaio 1989 gli obblighi di iscrizione al registro generale dei testamenti e al 1° ottobre 1989 quelli di certificazione.

Dal 1° gennaio 1989 è effettivamente entrato in funzione, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, il sistema di iscrizione.

In questo primo periodo di effettivo funzionamento si sono riscontrate notevoli difficoltà operative nonchè alcune incongruenze della legge istitutiva, che impongono di emendare alcuni articoli della stessa, per razionalizzare alcune procedure e consentire una maggiore snellezza nel sistema ed una maggiore efficacia del servizio reso agli utenti.

Sono state pertanto disposte le seguenti modifiche.

Al secondo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 307, riprodotto integralmente per una più facile lettura, sono state aggiunte in fine le parole «e successive modificazioni e integrazioni». Ciò in quanto, vigente l'attuale formulazione, è sorto il dubbio interpretativo che il diritto dovuto per ogni richiesta di iscrizione al registro generale dei testamenti resti fermo al 1973 nonostante i periodici adeguamenti della tariffa stessa.

Si propone poi la sostituzione del terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 307, che prevede l'obbligo di allegare alla denuncia di successione il certificato delle iscrizioni al registro generale dei testamenti. Tale obbligo, secondo la formulazione che si propone di sostituire, avrà effetto dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La normativa vigente fissa la decorrenza dell'obbligo di allegazione all'8 febbraio 1990 ovvero al 1° gennaio 1994, a seconda che il quinquennio previsto dalla legge si faccia decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione o dalla data di attivazione del sistema.

La *ratio* della norma, che prevedeva lo spazio di un quinquennio prima che tale obbligo divenisse operativo, era quella di consentire l'acquisizione di dati sufficienti a giustificare l'onere posto a carico della collettività.

Per effetto dei rinvii verificatisi, nel registro generale dei testamenti, alla data dell'8 febbraio 1990, saranno iscritti solo 90.000 atti di ultima volontà, contro i 3.200.000 previsti in base all'originaria costruzione normativa.

Sembra quindi contrario agli interessi generali imporre l'obbligo di allegare il certificato

di iscrizione alle oltre 320.000 denunce di successione che vengono annualmente presentate agli Uffici del registro, prima che la banca dati del registro generale dei testamenti abbia consistente contenuto, dato che tale obbligo costituisce un onere per il cittadino sia sul piano economico che su quello degli adempimenti burocratici.

Si prevede quindi che tale obbligo abbia effetto dalla data fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 307. In tal modo verrebbero anche diminuiti i dubbi interpretativi di cui si è detto sopra.

Con il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge si propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 10 della vigente legge n. 307. Il comma sostitutivo prevede che la tassa dovuta per le iscrizioni disposte dalla legge stessa sia estesa anche a quelle previste dal regolamento di esecuzione. Ciò in quanto il regolamento ha stabilito, per la completezza delle informazioni relative agli atti di ultima volontà, che anche taluni atti successivi e correlativi, quale la pubblicazione di testamenti già iscritti, vengano inseriti nel registro per fornire all'utente una visione completa per ogni atto di ultima volontà. Con la modifica che si propone, viene esteso quindi a tutte le annotazioni l'onere del pagamento della tassa di iscrizione.

Con il comma 4 si propone la sostituzione dell'articolo 15 della legge n. 307, che riguarda le sanzioni amministrative inflitte per inosservanza della legge e del relativo regolamento. L'articolo 15 era stato infatti previsto nel vigore della legge di depenalizzazione dei reati contravvenzionali n. 706 del 1975. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva del registro generale dei testamenti è stata emanata la legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», che ha ridisciplinato completamente la materia delle sanzioni amministrative, abrogando ogni altra disposizione non compatibile con la legge stessa. Dalla riformulazione dell'articolo 15 risulta inoltre meglio chiarito il rapporto tra sanzioni disciplinari e amministrative, risolvendo il problema sorto sotto il vigore della legge n. 706 del 1975.

La modifica in questione pertanto interpreta e armonizza la normativa particolare prevista in materia dalla legge n. 307 con quella generale della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo le sanzioni amministrative per gli illeciti commessi da notai (persone fisiche sicuramente terze rispetto all'Amministrazione, in quanto non legate ad essa da un rapporto di lavoro subordinato) e riconducendo gli stessi illeciti ad illeciti disciplinari ove commessi da capi degli archivi, legati all'Amministrazione da vincoli di subordinazione. Le sanzioni risultano inoltre estese alle disposizioni del regolamento di attuazione, che allo stato ne sono prive.

Con il comma 5 si propone la sostituzione del terzo comma dell'articolo 19 della legge vigente. Tale norma prevede la progressiva acquisizione degli atti di ultima volontà a partire dal 1° gennaio 1950. Si tratta cioè dell'acquisizione dei dati relativi ai testamenti pregressi. La norma che si propone limita al periodo successivo al 1° gennaio 1979 gli atti da iscrivere e restringe gli atti da inserire ai soli testamenti inediti.

Si è infatti accertato che la mole dei dati da iscrivere dal 1950, tenuto conto delle procedure di acquisizione, ingolferebbe il sistema

paralizzandolo. Risulta poi inutile iscrivere i dati pregressi relativi ai testamenti già pubblicati, poichè questi hanno già avuto esecuzione. Il decennio inoltre corrisponde al termine di prescrizione indicato dall'articolo 480 del codice civile.

Si precisa che per tali atti non deve essere corrisposta la tassa di iscrizione dovuta dalle parti interessate, in quanto a suo tempo essa non venne anticipata al notaio.

Con il comma 6 si fissa al 1° gennaio 1991 la data dalla quale gli utenti potranno chiedere al registro generale dei testamenti il rilascio di certificazioni relative agli atti già iscritti. La determinazione di tale data, fissata attualmente al 1° ottobre 1989, tiene conto del fatto che, per le difficoltà operative di cui è cenno nella presente relazione, il sistema è effettivamente entrato in funzione solo il 1° gennaio 1989. I dati di cui il registro può disporre, come indicato precedentemente, saranno quindi, per la data attualmente stabilita, di scarso rilievo e tali da non consentire l'utile funzionamento del sistema di rilascio. Si ritiene che alla data indicata nell'emendamento, la massa acquisita consenta invece al sistema di fornire migliore e più efficace servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge».

3. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Per ogni atto per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del 20 per cento dell'onorario notarile per l'atto originale».

4. L'articolo 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.

2. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.

3. I capi degli archivi notarili accertano le violazioni, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiungono il pagamento.

4. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 4, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1988, per i quali non sia stato disposto il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità e i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione».

6. Le certificazioni di cui all'articolo 6 della legge 25 maggio 1981, n. 307, potranno essere chieste a decorrere dal 1° gennaio 1991.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.